COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 86/64/CEE DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1964
che modifica le norme comuni di qualità per gli agrumi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 relativo ad un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1) ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Considerando che nelle tecniche di commercializzazione degli agrumi si è registrata una notevole evoluzione ;

Considerando che a causa di tali tecniche connesse, fra l'altro, alle esigenze della domanda dei mercati di consumo e di quelli all'ingrosso, le norme comuni di qualità per gli agrumi prescritte dal regolamento n. 64 (2), devono essere modificate in modo da adeguarle alle nuove esigenze ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1964, i titoli III, IV, paragrafo B, V, paragrafo A, nonché il titolo VI dell'allegato del regolamento n. 64 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 965/62.
(2) GU n. 63 del 20.7.1962, pag. 1741/62.

ALLEGATO

MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME COMUNI DI QUALITÀ PER GLI AGRUMI

I. Il titolo III « Calibrazione » è modificato nel modo seguente :

La calibrazione è determinata dal diametro della sezione massima normale all'asse del frutto.

A. *Calibri minimi*

Sono esclusi i frutti per i quali i diametri siano inferiori ai seguenti minimi :

limoni	45 mm
arance	53 mm
mandarini	45 mm
Satsuma e Wilking	45 mm
clementine	35 mm

B. *Omogeneità*

(i) le scale di calibrazione qui di seguito fissate sono obbligatorie per i seguenti frutti :

— arance, mandarini, clementine, Satsuma e Wilking, classificati nella categoria extra, nonché per i frutti delle categorie I e II presentati in strati, in imballaggi chiusi o aperti

— limoni, a prescindere dal loro modo di presentazione.

ARANCE (1)

calibro	scala dei diametri in mm
1	92 — 98
2	88 — 92
3	85 — 88
4	81 — 85
5	76 — 81
6	73 — 76
7	70 — 73
8	67 — 70
9	65 — 67
10	63 — 65
11	61 — 63
12	57 — 61
13	53 — 57

LIMONI (1)

calibro	scala dei diametri in mm
1	75 — 80
2	70 — 75
3	65 — 70
4	60 — 65
5	55 — 60
6	50 — 55
7	45 — 50

(1) Tenuto conto delle esigenze della sistemazione, secondo le varietà e gli imballaggi, per i diametri delle varie categorie di calibrazione sono ammesse le seguenti differenze : 2 mm in eccesso o in difetto per i diametri inferiori a 75 mm ; 3 mm in eccesso o in difetto per quelli superiori a 75 mm ; 4 mm in eccesso o in difetto per quelli superiori a 90 mm.

MANDARINI, CLEMENTINE, SATSUMA, WILKING (1)

calibro	scala dei diametri in mm
0	71 — 77
1	66 — 71
2	61 — 66
3	57 — 61
4	53 — 57
5	49 — 53
6	45 — 49
7	43 — 45
8	41 — 43
9	38 — 41
10	35 — 38

(1) Tenuto conto delle esigenze della sistemazione, secondo le varietà e gli imballaggi, per i diametri delle varie categorie di calibrazione sono ammesse le seguenti differenze : 2 mm in eccesso o in difetto per i diametri inferiori a 75 mm ; 3 mm in eccesso o in difetto per quelli superiori a 75 mm ; 4 mm in eccesso o in difetto per quelli superiori a 90 mm.

(ii) Per i seguenti frutti : arance, mandarini, clementine, Satsuma e Wilking della categoria I presentati non in strati, in imballaggi chiusi o aperti, o spediti alla rinfusa (carico diretto, effettuato a regola d'arte, su un mezzo di trasporto) e che non siano calibrati conformemente alle scale sopra prescritte, la differenza di diametro tra il frutto piú piccolo e quello piú grosso contenuti nello stesso collo o nella stessa partita non deve superare :

— 10 mm per le arance

— 8 mm per i mandarini, le clementine, i Satsuma e Wilking.

(iii) Non è richiesta l'omogeneità per le arance, i mandarini, le clementine, i Satsuma e Wilking della categoria II presentati non in strati, in imballaggi chiusi od aperti o spediti alla rinfusa.

II. Il titolo IV paragrafo B « Tolleranza di calibro » è modificato nel modo seguente :

(i) Per i frutti calibrati conformemente alle scale previste nel titolo Calibrazione, paragrafo B lettera (i), il 5 % in numero di frutti per collo corrispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello della scala scelta per la calibrazione scelta, in ciascun imballaggio.

(ii) Per i seguenti frutti : arance, mandarini, clementine, Satsuma e Wilking della categoria I presentati non in strati, in imballaggi chiusi o aperti, o spediti alla rinfusa, il 5 % in numero di frutti per collo o per partita che presentino delle differenze di diametro superiori ai limiti massimi fissati ma inferiori a 20 mm per le arance e a 15 mm per i mandarini, le clementine, i Satsuma e Wilking.

III. Il titolo V, paragrafo A « Omogeneità » è modificato nel modo seguente :

Ciascun imballaggio, vagone o compartimento di vagone deve contenere frutti della stessa varietà, categoria di qualità e calibro nella misura in cui sia imposta una calibrazione, per quanto concerne quest'ultimo criterio.

IV. Il titolo VI « Indicazioni esterne » è modificato nel modo seguente :

1. Per i prodotti presentati in imballaggio, ogni collo deve riportare sulla superficie esterna, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti :

A. *Identificazione*

Imballatore / Speditore } nome, indirizzo o simbolo di identificazione

B. *Natura del prodotto*

Designazione della specie : quella della varietà è facoltativa, fatta eccezione per le arance.

C. *Origine del prodotto*

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. *Caratteristiche commerciali*

— categoria

— calibro :

a) per i frutti calibrati conformemente alle scale prescritte nel titolo Calibrazione, paragrafo B, lettera (i), il calibro deve essere indicato con il numero di riferimento e il numero di frutti (p.es. 6/216). L'indicazione del numero di frutti è obbligatoria solo per gli imballaggi chiusi a forma di parallelepipedo.

b) per i frutti calibrati secondo le disposizioni del titolo Calibrazione, paragrafo B, lettera (ii), il calibro deve essere indicato dai diametri minimo e massimo dei frutti contenuti nell'imballaggio.

E. *Marchio ufficiale di controllo* (facoltativo)

2. Per i prodotti spediti alla rinfusa, (carico, diretto, effettuato a regola d'arte su un mezzo di trasporto) tali indicazioni devono figurare su un documento che accompagna la merce.

REGOLAMENTO N. 87/64/CEE DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1964
che modifica le norme comuni di qualità per le cipolle

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Considerando che nelle tecniche di commercializzazione delle cipolle si è registrata una notevole evoluzione ;

Considerando che a causa di tali tecniche connesse, fra l'altro, alle esigenze della domanda dei mercati di consumo e all'ingrosso, occorre modificare le norme comuni di qualità per le cipolle in modo da adeguarle alle nuove esigenze ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

A decorrere dal 1° agosto 1964, i titoli I, III, IV paragrafo B, e VI paragrafo D, dell'allegato II/6 del regolamento n. 23 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1964.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

---

(1) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 965/62.